



Provincia di Latina

SCHEMA DI REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.

(adottato con Decreto del Presidente n° 21 del 06/06/2017)

21 aprile 2017

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento definisce la disciplina per la costituzione, la gestione e la ripartizione del Fondo, risorse finanziarie, previsto dall'art. 113, comma 2, art. 31 comma 12 e l'art. 102 comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara, destinato per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. In tale contesto l'Ente:
 - a) valorizza ed incentiva le professionalità tecniche in organico incaricate di redigere gli atti di progettazione interna in materia di opere o lavori e gli atti interni per la progettualità dei servizi e forniture ;
 - b) dà attuazione alle modalità ed ai criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa in merito alla ripartizione degli incentivi destinati al Responsabile Unico del Procedimento, ai Progettisti, al Direttore dei Lavori, ai Tecnici e Collaboratori qualificati;
 - c) assolve all'esigenza di promuovere consistenti risparmi di spesa pubblica.
2. Gli incentivi per la progettazione interna sono ripartiti, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, tra i dipendenti dell'Ente che svolgono attività di Responsabile Unico del Procedimento e le funzioni tecniche come meglio specificato nell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive, sono altresì incluse tutte le attività di cui all'allegato I del D.Lgs. n° 50/2016

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - "Fondo risorse finanziarie", fondo in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara
 - "Fondo incentivante", ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 é ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;
 - "responsabile del procedimento" (RUP), il dipendente dell'Ente individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla Legge. Il RUP propone al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro, per presidiare le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
 - "progettista" tecnico o gruppo di tecnici incaricati della progettazione (comprensiva della sicurezza) - dipendenti dell'Ente o professionisti esterni all'Ente - in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Il "Progettista" firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale;
 - "tecnici qualificati" i soggetti - dipendenti dell'Ente in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell'attività di direzione lavori, del coordinamento sicurezza in esecuzione e del collaudo;
 - "collaboratori interni" personale tecnico e amministrativo, dipendenti dell'Ente che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 16, pur non firmando elaborati progettuali o altri

documenti, contribuiscono alle attività affidate al RUP ed agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo.

- “collaudatore”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni indicate all’art. 102 D. Lgs 50/2016;
- “gruppo di lavoro”: insieme di dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l’Ufficio Direzione Lavori o direttore dell’esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all’art. 6;
- “lavoro”: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzioni di opere o lavori, di cui all’allegato I del D.Lgs 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).

Art. 3

Costituzione e Gestione del Fondo (incentivo per le funzioni tecniche)

1. Il fondo di cui all’art. 113, comma 3, della Legge è costituito da una somma pari al 1,60% (80% del 2%) dell’importo a base d’appalto (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, da ripartire tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della direzione dei lavori ovvero della direzione dell’esecuzione, della vigilanza, dei collaudi tecnici e amministrativi ovvero delle verifiche di conformità, del collaudo statico, degli studi e delle ricerche connesse, della progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, delle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, nonché tra i loro collaboratori, dipendenti dell’amministrazione.
2. Il Fondo è compreso all’interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall’art. 15, comma 1, lettera k) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 01/04/1999 e dall’art. 31, comma 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/01/2004.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al punto precedente, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti Europei o di altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini, di cui al comma 4 dell’art. 113 della Legge.
4. L’incentivo, comprensivo dell’Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione, è calcolato sull’importo posto a base di gara, al netto dell’I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. L’Irap è calcolata sull’incentivo e sarà accantonata tra le somme assegnate per la realizzazione degli interventi all’interno del quadro economico, non compresa nel compenso dovuto come incentivo. *(Cfr Circolare del Commissario straordinario delegato ministero n°3 del 06/07/2012, sentenza tribunale di Mantova – Giudice del lavoro – procedimento n°143/2013 estratto sentenza del 24/06/2014).*
5. L’importo dell’incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica in relazione ai ribassi che si verificano in sede di appalto.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell’incentivo sono previste nell’ambito delle somme a disposizione all’interno del quadro economico del relativo progetto.
7. Sono ammessi all’incentivazione tutti le procedure relativi ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi che implicano la redazione di elaborati progettuali finalizzati all’affidamento e realizzazione dei contratti.

Art. 4

Ripartizione dell’incentivo

1. All’interno del complessivo “Fondo risorse finanziarie”, le somme che confluiscono nel nell’incentivo per le funzioni tecniche sono definite come segue:

IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO (%)	IMPORTO (euro)
inferiore a € 800.000,00	80% del 2%	fino ad € 12.800,00
tra € 800.000,01 ed € 3.000.000,00	€ 12.800,00 + 80% del 1,5% importo eccedente € 800.000,00	fino ad € 39.200,00
tra € 3.000.000,01 ed € 10.000.000,00	€ 39.200,00 + 80% del 1,1% importo eccedente € 3.000.000,00	fino ad € 100.800,00
oltre € 10.000.000,01	€ 100.800,00 + 80% del 0,6% importo eccedente € 10.000.000	

2. Nel caso intervengano incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, i fondi incentivanti indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella pari misura percentuale. In merito alle penalità relative all'incremento dei costi, rispetto al progetto esecutivo, non sono da computare quelle rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 106 della Legge ad esclusione del caso di modifica a causa di errori o di omissioni progettuali.
3. Nel caso intervengano incrementi dei tempi previsti per il completamento dell'opera o lavoro fino a tre mesi, i fondi incentivanti indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella misura 3%. Tale misura di riduzione è progressivamente aumentata di un punto percentuale per ogni mese di ulteriore ritardo. In merito al rispetto dei tempi non sono computati, le sospensioni legittime di cui all'art. 107 della Legge.
4. L'impegno di spesa delle somme destinate all'incentivo è sempre antecedente all'adozione degli atti di utilizzo.
5. Le somme che costituiscono il complessivo del fondo per l'incentivo dei dipendenti si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa solamente a conclusione del processo di realizzazione dell'opera o lavoro pubblico.

Art. 5

Ripartizione del fondo incentivante

1. La ripartizione degli incentivi tiene conto del diverso grado di professionalità, responsabilità ed impegno in capo ai dipendenti dell'Ente, derivante dall'attribuzione esclusivamente delle seguenti funzioni tecniche:
 - a) attività di responsabile unico del procedimento;
 - b) attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - c) attività di verifica preventiva dei progetti;
 - d) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
 - e) attività di predisposizione e di controllo di esecuzione dei contratti pubblici;
 - f) attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - g) attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero certificato di regolare esecuzione;
 - h) attività di collaudatore statico;
 - i) attività di collaborazione qualificata.
2. Lo stesso dipendente può essere chiamato a svolgere più ruoli o parti di essi in relazione alle peculiarità dei progetti, delle competenze e delle esigenze del servizio. I predetti incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'Ente solo se sia accertato che non si disponga di professionalità adeguate nel proprio organico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e tale carenza non sia altrimenti colmabile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane. Si intendono svolti internamente anche gli incarichi affidati, totalmente o parzialmente, a dipendenti di altra pubblica amministrazione, sulla base di apposita convenzione o di analoga modalità di gestione associata delle attività istituzionali.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno all'organico all'ente non costituisce economia di spesa e va ad alimentare le risorse complessivamente destinate all'incentivazione, senza però che la suddetta

somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato tale peculiare incremento.

4. L'attività di collaborazione è espletata dal personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non assumendo la direzione lavoro e RUP, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione.
5. Qualora uno o più ruoli, per le motivazioni che devono essere esplicitate nell'atto di conferimento dell'incarico, siano coperti da personale con qualifica dirigenziale, la corrispondente quota parte di incentivo non potrà essere liquidata ma andrà ad incrementare il "fondo risorse finanziarie" di cui al precedente art. 3.
6. Per lavori, gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività secondo la ripartizione di presso indicata:

INCARICO realizzazione opera pubblica		RIPARTIZIONE (%)
a	Responsabile Unico del procedimento	40%
b	Programmazione della spesa per investimenti	
c	Predisposizione e controllo delle procedure di bando	
d	Predisposizione e controllo di esecuzione dei contratti pubblici	
e	Verifica preventiva dei progetti di predisposizione	5%
f	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	10%
g	Direzione dei Lavori e Contabilità	30%
h	Collaudo tecnico amministrativo	5%
i	Collaudo Statico	5%
l	Attività di collaborazione qualificata	5%
		100%

7. Le attività di cui alle lettere da a) a d) sono svolte di norma dal RUP; nel caso siano coinvolte figure diverse, al RUP spetterà la quota di ripartizione pari al 35%, la restante quota del 5% verrà suddivisa per le attività di cui alle lettere b-c-d.; Nel caso in cui le attività di Direzione dei Lavori, se supportate dalla figura del Direttore Operativo, la ripartizione spettante sarà 25% per il direttore dei lavori e 5% per il direttore operativo;
8. Per forniture e servizi, gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività secondo la ripartizione di presso indicata:

INCARICO servizi e forniture		RIPARTIZIONE (%)
	Responsabile Unico del procedimento	45%
	Programmazione della spesa per investimenti	
	Verifica preventiva degli elaborati di gara	
	Predisposizione e controllo delle procedure di bando	
a	Predisposizione e controllo di esecuzione dei contratti pubblici	
e	Coordinamento sicurezza	5%
g	Direzione dell'esecuzione	30%
h	Collaudo del servizio e/o della fornitura; Verifica di conformità	10%
l	Attività di collaborazione	10%
		100%

9. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle di cui alle tabelle sopra riportate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra loro.

Art. 6

Affidamento degli incarichi al personale interno e rapporti con altri Enti Pubblici

1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero

direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, il Dirigente responsabile costituisce il Gruppo di Lavoro, formato da personale interno secondo i seguenti criteri: limiti di professionalità dati dalla normativa vigente e specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce. Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono il ruolo di RUP, di ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici, se fornitura /servizi di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità, ed i collaboratori interni, dipendenti dell'amministrazione. La creazione del Gruppo di Lavoro e/o la sua consistenza è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa su valutazione del Dirigente competente e del RUP.

2. Gli atti di conferimento al personale interno degli incarichi oggetto del presente regolamento sono adottati con Determinazione del Dirigente del Settore competente, adeguatamente motivata in relazione ai seguenti criteri:
 - valorizzazione e coinvolgimento di tutti i dipendenti in possesso delle necessarie qualifiche, delle competenze e capacità professionali;
 - valutazione delle eventuali incompatibilità e dei conflitti d'interesse;
 - rotazione degli incaricati;
 - distribuzione omogenea dei carichi di lavoro in capo ai dipendenti incaricati rispetto a quelli in capo alla restante dotazione organica.
3. Il Dirigente competente in relazione all'intervento, e/o alla programmazione degli interventi, redige il documento di programmazione di cui al comma 12 dell'art. 31 della Legge che costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi
4. Con la Determinazione di conferimento, il Dirigente, sentito il RUP:
 - a) nomina gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo;
 - b) individua i collaboratori qualificati del RUP, nonché degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, specificandone la quota incentivante attesa;
 - c) specifica quali attività principali e/o di collaborazione qualificata sono eventualmente da attribuire a professionisti esterni all'Ente;
 - d) specifica la previsione del tempo lavoro necessario alle professionalità in organico per svolgere gli incarichi attribuiti, nonché la ripartizione delle incentivazioni;
 - e) adotta il cronoprogramma delle attività,.
5. La sussistenza e l'impegno di spesa delle somme destinate all'incentivazione è sempre antecedente o contestuale all'adozione dell'atto di conferimento al personale interno degli incarichi oggetto del presente regolamento.
6. Sono a carico dell'Ente le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, ai sensi dell'art. 24, comma 4 della Legge.

Art. 7

Liquidazione degli incentivi

1. L'erogazione degli incentivi è disposta, di norma, entro i 30 giorni successivi all'acquisizione del diritto accertato come segue:
 - ✓ per i RUP il diritto all'incentivo matura per il 50% all'approvazione del progetto esecutivo/capitolato della fornitura e/o servizio e, per la restante parte del 50%, ad approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità.
 - ✓ per il direttore dei lavori/esecuzione all'atto del collaudo/certificazione di ultimazione dei lavori/verifica del servizio e fornitura;

- ✓ per il collaudatore ad intervenuta approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità;
2. L'erogazione degli incentivi è effettuata dal Dirigente del Settore Risorse sulla base della Relazione del RUP, vistata per approvazione e trasmessa formalmente dal Dirigente del Settore competente che, riportando gli atti principali di riferimento, attesta l'osservanza o meno dei tempi previsti per il completamento dell'opera o lavoro, l'osservanza o meno dei costi previsti per il completamento dell'opera o lavoro, la regolare esecuzione delle attività e specifica consuntivamente il tempo lavoro assorbito dalle professionalità in organico per svolgere gli incarichi attribuiti, l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente e il corrispettivo da corrispondere, eventuali penalità di cui ai comma 2 e 3 dell'art. 4.
Alla relazione dovrà essere allegato il prospetto, su modulistica opportunamente predisposta dal Settore Risorse Umane, per la determinazione dell'incentivo comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione e comunque come previsto dalla normativa vigente. Il Dirigente del settore competente procederà all'invio della documentazione e della modulistica solo se complete. Il Dirigente del Settore Risorse umane restituirà al Dirigente competente la documentazione e la modulistica che risultassero incomplete.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il Settore Risorse Umane notizierà il dipendente ed il Dirigente del Settore di appartenenza circa il non superamento del limite massimo degli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni.

Art. 8

Relazione periodica sull'applicazione del regolamento - Trasparenza

1. Ogni anno, il Dirigente del Settore Risorse Umane redige ed invia alle Organizzazioni Sindacali e al Responsabile della Trasparenza le informazioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. n° 33/2013 in ordine all'applicazione del presente regolamento.

Art. 9

Copertura rischi professionali

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4 della Legge, dovranno essere previste nel quadro economico di ciascun intervento l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento consta di n. 10 articoli, è stato sottoposto all'esame della delegazione trattante nella seduta del 11 maggio 2017 ed entra in vigore ad avvenuta esecutività del decreto presidenziale di approvazione.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero per tutti gli interventi ammessi con decorrenza 20 Aprile 2016
3. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello vigente in precedenza.
4. Qualora intervengano modifiche normative o pareri degli organi giurisdizionali e/o i che incidano sulle disposizioni del presente regolamento, si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata.
5. E' fatto obbligo a chiunque osservarlo e di farlo osservare, quale disciplina di diritto pubblico a carattere imperativo, per cui le violazioni delle disposizioni in esso contenute costituiscono grave inadempimento, con obbligo di avvio di procedimento sanzionatorio.